

DIRETTIVA 9 DICEMBRE 1991 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Disciplina delle importazioni, definitive o temporanee, di materiali d'armamento effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 1991, concernente il regolamento di esecuzione della **legge 9 luglio 1990, n. 185**, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, si rendono note, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, le direttive per il compimento delle importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa.

L'amministrazione interessata alla realizzazione dei programmi di armamento e di equipaggiamento deve presentare alla dogana ove saranno effettuate le importazioni, definitive o temporanee, apposita richiesta con indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni medesime specificando il programma da realizzare.

Ove trattasi di importazioni per conto dell'Amministrazione dello Stato, la predetta richiesta può essere presentata dall'impresa incaricata, con conferma alla dogana dell'amministrazione stessa.

La conferma di appartenenza dei materiali al programma interessato può essere altresì data dal visto dell'organo periferico presso lo stabilimento dell'impresa, apposto sulla dichiarazione doganale.

Resta inteso che i dati relativi alle operazioni suindicate devono essere inviati anche alle competenti prefetture, per adempiere agli obblighi connessi con la loro funzione di pubblica sicurezza.

Per le importazioni temporanee, saranno inoltre indicati nella richiesta di cui trattasi, i seguenti elementi:

prodotti compensatori da ottenere;

natura del processo di lavorazione;

tasso di rendimento;

luogo in cui avviene la lavorazione;

durata necessaria per realizzare la lavorazione;

mezzi di identificazione.

Relativamente ai materiali cui possono essere accordati i benefici previsti dall'art. 223 del trattato di Roma, ripresi nella nota 1 all'art. 1 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'autorizzazione di importazione temporanea è concessa dalla dogana interessata mediante accettazione della dichiarazione doganale

con contestuale immissione in libera pratica dei materiali stessi.

Per i restanti materiali occorre avere riguardo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di importazione temporanea, delle norme del regolamento CEE n. 1999/85 del 16 luglio 1985 e del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Copia della richiesta sarà inviata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane.

I dati relativi alle importazioni, definitive o temporanee, di cui trattasi saranno comunicati dalla dogana interessata ai Ministeri dell'interno, della difesa, del commercio con l'estero e a questo Ministero, con indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti importati nonché dei documenti doganali emessi con riferimento alla richiesta presentata per l'effettuazione dell'operazione, come da modello allegato.

p. *Il* Ministro: DEL GIUDICE

(si omette l'allegato)